CAMERA DEI DEPUTATI N. 3312

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BIRINDELLI

Presentata il 10 dicembre 1974

Trattamento economico del personale militare

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La determinazione del trattamento economico da corrispondere agli appartenenti alle amministrazioni dello Stato è argomento di tale evidente rilievo e di tale sempre viva attualità da richiedere non soltanto analisi e studi profondi ed obiettivi ma una continua e perseverante attenzione da parte sia della amministrazione attiva sia degli organi parlamentari e dei gruppi più responsabili che lo compongono.

Le principali difficoltà che si oppongono a soluzioni eque ed agevoli sono evidenti e, purtroppo, immutabili nel tempo: il soddisfacimento delle esigenze economiche di chi presta la propria opera trova il suo naturale impedimento nella inevitabile resistenza, da parte di chi accetta tale opera, ad aumentare od adeguare il compenso spettante e ciò, specie quando il datore di lavoro sia lo Stato, non certo per un calcolato ed iniquo sfruttamento delle altrui prestazioni o per realizzare un illecito arricchimento, ma soprattutto per quelle difficoltà di reperire i fondi necessari che si può dire abbiano angustiato tutti i Governi dal compimento dell'unità d'Italia.

Il problema, posto in questi termini generali può forse apparire insolubile e destinato a prolungarsi attraverso quelle temporanee soluzioni ed accomodamenti che, fino ad oggi, hanno caratterizzato i rapporti in questione ma, se anche un tale difetto di origine, comune del resto a tutti i rapporti di lavoro, ben difficilmente può essere integralmente eliminato, non vi è motivo perché non debbano essere considerate quelle particolari situazioni che, per la loro natura ed i loro caratteri distintivi, risultano già di per se stesse predisposte ad una determinata regolamentazione.

In definitiva, anche se la soluzione, in in modo completo e definitivo, del problema del trattamento economico dei dipendenti dello Stato può apparire inattuabile non vi è motivo di far perdurare situazioni che hanno, pur nell'ambito di una normativa generale inadeguata, altre sperequazioni da collegare a singolari aspetti pratici e giuridici.

Una categoria di dipendenti dello Stato nei confronti della quale si verificano, con macroscopica evidenza, tali sperequazioni è quella del personale militare il cui trattamento economico non può, come del resto, sia pure in maniera inadeguata, è stato fino ad oggi riconosciuto, non essere definito in maniera diversa da quella determinata in linea generale per gli altri dipendenti dello Stato.

I motivi che giustificano una tale diversità di trattamento sono noti a chi abbia anche una

superficiale conoscenza dei problemi militari ma meritano comunque di essere richiamati per consentire una facile ed immediata correlazione tra le cause esistenti e gli effetti che si intendono provocare nonché per evidenziare le ragioni giustificative della presente proposta.

La posizione dei militari, siano essi ufficiali o sottufficiali, presenta, in relazione agli impegni di lavoro ed alla specifica posizione giuridica, i seguenti particolari aspetti:

1) Una caratteristica che si potrebbe definire di carattere generale e che è intimamente connessa con la appartenenza alle forze armate dello Stato. Da tale appartenenza derivano in particolare:

una severa regolamentazione disciplinare che limita e condiziona le manifestazioni, anche di vita privata, del militare;

impegni di osservare regole di vita sociale adeguate al prestigio della divisa ed al rispetto che essa richiede;

disagi personali e familiari per frequenti necessari cambiamenti di destinazione e conseguenti riflessi di carattere economico ed affettivo;

impegni di lavoro spesso indipendenti da un orario definito e che possono procrastinarsi e spostarsi per tutto l'arco delle 24 ore;

condizioni di stato giuridico di particolare severità specie per quanto concerne i limiti di età per la appartenenza al servizio permanente e la conseguente cessazione da tale ruolo ad età relativamente giovane e, spesso, con problemi di ordine familiare ancora insoluti;

sviluppo di carriera in linea di massima eccessivamente limitato sia che si tratti di ufficiali che di sottufficiali e basato non soltanto su severi criteri selettivi ma, altresì, sul superamento di prove di particolare impegno sia di carattere scolastico che pratico.

2) Una caratteristica particolare collegata anch'essa con l'appartenenza alle forze armate ma di natura saltuaria è quella derivante dal disimpegno di mansioni che, pur rientrando tra i compiti spettanti al personale militare delle diverse forze armate e specialità, impongono di subire disagi e di affrontare pericoli che esulano dall'assolvimento di usuali rapporti di lavoro.

In proposito è sufficiente richiamare, ad esempio, le destinazioni dei cosiddetti reparti speciali di volo e di imbarco per rendere evidente la molteplicità degli incarichi che hanno tali caratteristiche e quale impegno di coraggio e di resistenza fisica esse richiedano. È questa pertanto una rilevante ulteriore qualificazione del servizio spettante al personale militare che, non estendendosi a tutti gli incarichi previsti, richiede una particolare considerazione in sede di esame del trattamento economico.

Occorre naturalmente precisare che, per il passato ed anche attualmente, le particolari condizioni di lavoro del personale militare sono state e sono considerate ai fini di un compenso, se non adeguato, almeno distintivo rispetto alle altre categorie di dipendenti dello Stato, ma, la normativa esistente in materia è stata, ed è tutt'ora così confusa ed incerta, ed i benefici che ne derivano sono stati e sono così irrilevanti, che non sembra possibile consentire il perdurare ed il ripetersi di situazioni così insoddisfacenti.

In effetti le ultime leggi sul trattamento economico del personale militare, ed in particolare la legge 27 ottobre 1973, n. 628 e la legge 10 dicembre 1973, n. 804, hanno tentato di mettere un po' di ordine in tale materia e di semplificare ed unificare taluni compensi che si prestavano ad una più agevole generalizzazione.

Se si pensa d'altronde che esistevano ancora, alla data di entrata in vigore delle predette leggi le razioni foraggio, le indennità cavalli ed altri anacronistici compensi e che spesso tali compensi erano tanto esigui da risultare del tutto superflui, vi è da chiedere in quali modi assolvessero ai loro compiti coloro i quali hanno avuto, negli anni passati, le responsabilità politiche ed amministrative del Ministero della difesa.

Ma una tale situazione non può certo meravigliare se si pensa all'immobilismo che ha investito le forze armate fin dalla fine della seconda guerra mondiale ed ai danni enormi che ha recato agli ordinamenti, alle strutture, all'armamento ed al personale delle forze armate la voluta inerzia dei politici e l'acquiescente conformismo di taluni capi militari.

Con le leggi n. 628 del 1973 e n. 804 del 1973 la situazione, come si è accennato, è almeno in parte (anche se non in modo sufficiente) cambiata.

Attualmente, a prescindere dagli stipendi determinati con i criteri in valore per gli altri impiegati dello Stato, i particolari benefici economici di cui può usufruire il personale militare, sono quasi esclusivamente indicati dalla legge 27 maggio 1970, n. 365 che prevede il riordinamento delle indennità di aero-

navigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo e la cui efficacia è stata confermata sia dall'articolo 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 che dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Non si può dire, in coscienza, che la predetta legge n. 365 del 1970 sia comunque un esempio di chiarezza e di organicità.

Prendendo in esame l'indennità mensile di aeronavigazione in vigore dal 1° gennaio 1971, si rileva che esistono ben trenta differenti misure di tale indennità (includendo le due previste a parte per gli ufficiali osservatori) suddivise non soltanto a seconda del tipo di aereo, ma altresì a seconda del grado posseduto e del servizio aeronavigante prestato.

Senza entrare nel merito del problema si può sin da ora precisare che tale indennità varia da un massimo di lire 223.000 per ufficiali e marescialli piloti di aviogetti aventi oltre 25 anni di effettivo servizio aeronavigante ad un minimo di lire 85.000 per i sergenti maggiori e sergenti che abbiano sino a dieci anni di effettivo servizio aeronavigante e siano piloti di elicotteri.

Oltre alla indennità di aeronavigazione la predetta legge n. 365 del 1970 prevede inoltre:

una indennità di pilota collaudatore di lire 90.000 da corrispondere anch'essa in aggiunta alla indennità di aeronavigazione;

una indennità di lire 50.000 per i piloti in possesso di qualifica per l'impiego a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica da corrispondere in aggiunta alla indennità di aeronavigazione;

dei compensi di collaudo nella misura di lire 10.000 a collaudo con un massimo di lire 30.000 mensili;

una indennità di sperimentatori in volo che va da un minimo di lire 45.000 ad un massimo di lire 90.000 mensili;

una indennità per istruttori corsi di pilotaggio di lire 60.000 mensili;

una indennità mensile di volo per ufficiali di taluni corpi che fanno parte di equipaggi fissi di volo nella misura di lire 70.000 (specialisti, genio aeronautico, eccetera) ed altra per gli ufficiali non facenti parte del personale fisso di volo nella misura di lire 15.000 (motoristi, montatori, marconisti, eccetera);

altre due indennità per i sottufficiali e graduati ruolo specialisti di cui una per i facenti parte di equipaggi fissi di volo nella somma da lire 70.000 a 35.000 lire mensili ed altra per i non facenti parte di equipaggi fissi di volo nella misura da lire 14.000 a 7.500 lire;

una indennità per il personale addetto alle operazioni di controllo dello spazio aereo graduato in tre misure da lire 50.000 a lire 80.000 e variabile per quattro trienni fino ai corrispondenti massimi di lire 74.000 e 118.000;

una indennità mensile per gli allievi paracadutisti che è di lire 9.000 o di lire 32.000 a seconda del grado di istruzione ed una per il personale militare paracadutista che va da un minimo di lire 85.000 ad un massimo di 140.000 lire a seconda del grado e dell'anzianità di servizio della specialità.

La legge n. 365 del 1970 stabilisce inoltre le misure della indennità mensile di imbarco su navi in armamento ed in riserva che variano, a seconda dei gradi, da un massimo di lire 100.000 ad un minimo di lire 12.000 e che aumentano del 10 per cento per i primi tre trienni di servizio in tali destinazioni e del 20 per cento dopo il quarto triennio.

Per il personale imbarcato la citata legge n. 365 prevede inoltre le seguenti indennità giornaliere:

una indennità per l'imbarco su sommergibili e per gli incursori e subacquei che varia, a seconda dei gradi da un massimo di lire 3.333 ad un minimo di lire 800;

una indennità per gli appartenenti al Battaglione San Marco che varia da lire 2.000 a 480;

una indennità per il comando che va da lire 666 a lire 466;

una indennità spettante quando l'unità si trova fuori dalla sede che varia da 1.000 lire a 120;

un trattamento tavola mensa di bordo la cui misura giornaliera è di lire 650 per la mensa ammiraglio imbarcato su navi in armamento e di lire 325 su navi in disponibilità mentre la misura minima, prevista per la mensa sottufficiali è, rispettivamente di lire 250 e 125;

altri assegni particolari che vanno ad esempio, da lire 100 giornaliere per i militari addetti a servizi radiotelegrafonici ad 800 lire per il servizio dragaggio su mine cariche o per il trasporto combustibili.

Infine la già citata legge n. 365 del 1970 stabilisce le modalità di corresponsione di una indennità operativa a tutto il personale

delle diverse forze armate che presti servizio presso comandi o reparti d'impiego operativo, enti addestrativi e comandi, enti o reparti di minore impiego operativo. Tale indennità, che nella misura essenziale varia, a seconda dei gradi e delle destinazioni da un massimo di lire 70.000 (generale e ufficiali superiori) ad un minimo di lire 7.500 (sergente volontario) è aumentabile del 10 per cento dopo ciascuno dei primi tre trienni e del 20 per cento dopo il quarto triennio e non è cumulabile con le indennità di aeronavigazione e di imbarco in precedenza considerate.

Oltre alla legge 27 maggio 1970, n. 365 che raccoglie le principali disposizioni in materia di trattamento economico particolare spettante al personale militare, sono da considerare, sempre per la stessa materia, altre disposizioni quale l'articolo unico della legge 18 marzo 1920, n. 562 sostituito con l'articolo 18 della citata legge n. 365 del 1970 che stabilisce un soprassoldo mensile per gli appartenenti alle truppe alpine (da lire 10.000 per gli ufficiali a lire 4.500 per i sergenti); la legge 7 ottobre 1957, n. 969, relativa ad indennità oraria di immersione per palombari e sommozzatori; la legge 29 novembre 1961, n. 1300 che prevede all'articolo 7 una indennità oraria di volo per i militari che non hanno diritto alla indennità mensile di aeronavigazione (circa 800 lire per ogni ora con un massimo di lire 7.000 mensili); e infine le leggi 27 maggio 1959, n. 324; 5 febbraio 1965, n. 26; 9 luglio 1967, n. 563; 28 marzo 1968, n. 416, che stabiliscono indennità per tutto il personale dello Stato per servizio presso centri meccanografici, per il maneggio di sostanze pericolose, per il maneggio di valori di cassa e per il rischio di radiazioni.

Un accenno particolare occorre fare, inoltre, al trattamento di istituto spettante agli appartenenti alle forze di polizia (carabinieri e guardie di pubblica sicurezza), alla guardia di finanza e degli agenti di custodia nonché ai funzionari di pubblica sicurezza.

Tale indennità già prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, è stata determinata con la legge 27 ottobre 1973, n. 628, in misure che variano a seconda dei gradi e delle condizioni familiari dalle 77.000 alle 30.000 lire mensili. Tali misure sono aumentate del 10 per cento dopo ognuno dei primi tre sessenni di servizio e del 20 per cento dopo il quarto sessennio.

Il quadro che precede, comprendente una esposizione riassuntiva ed indicativa del trattamento economico spettante al personale delle forze armate, deve essere considerato e valutato, a nostro avviso, sotto un duplice aspetto e cioè:

quello della organicità e della rispondenza di un tale ordinamento alle esigenze del personale e dell'amministrazione;

quello della corrispondenza del beneficio concesso alle prestazioni fornite e cioè della adeguatezza dei compensi previsti dalle leggi in vigore.

A) Per quanto concerne il primo aspetto della questione, se si deve riconoscere, come già in precedenza rilevato, che la normativa al riguardo è stata notevolmente semplificata ed aggiornata con l'entrata in vigore delle leggi 27 ottobre 1973, n. 628 e 10 dicembre 1973, n. 804, si deve tuttavia rilevare (e ciò del resto appare evidente dalla esposizione che precede) che, pur se i benefici economici concessi si riferiscono a situazioni, ben precise, come quelle del volo e dell'imbarco, o comunque sufficientemente individuabili, come quella della posizione operativa, tuttavia, nell'ambito di una stessa situazione sono previste un numero di qualificazioni che ben difficilmente risultano giustificate ad una analisi approfondita dei provvedimenti.

Prendiamo, ad esempio, l'indennità di aeronavigazione. Come già in precedenza rilevato una tale indennità consta di 30 diverse misure che sono stabilite in relazione al tipo d'aereo, al grado, alla durata di servizio aeronavigante.

Ognuno dei criteri distintivi appare, in realtà, criticabile sotto diversi punti di vista. Il differente trattamento stabilito per i diversi aerei non può essere, infatti, giustificato dalla percentuale di rischio in quanto il rischio aumenta anche per apparecchi dello stesso tipo quando intervengono fattori ben più determinanti quali l'usura e le condizioni del tempo. Si potrebbe giustificare una diversità di trattamento a seconda delle singole responsabilità ma ciò non è previsto mentre invece è stabilita una distinzione per il grado come se il grado possa incidere sulla pericolosità del servizio. Né maggiore fondatezza ha la diversità di trattamento basata sulla durata del servizio aeronavigante prestato. In effetti un tale criterio può trovare giustificazione soltanto sulla opportunità di graduare il compenso non sulle pericolosità del servizio ma soltanto sull'età dell'interessato.

Analoghi ragionamenti possono essere formulati per le altre indennità collegate con attività di volo quali quelle per i collaudatori, istruttori, ecc. con le quali è stata istituita una casistica che risulta eccessivamente

frazionata anche se apparentemente giustificata dalla varietà delle mansioni prese in considerazione.

Né diversa situazione esiste per le indennità di imbarco e simili che originando anch'esse da una unica indennità variabile secondo i gradi ed il periodo di servizio nella destinazione vengono ad essere ulteriormente diversificate ed integrate da indennità giornaliere di vario genere, determinate in relazione ai gradi.

Quanto precede dimostra quindi a sufficienza che la regolamentazione vigente in materia di trattamento economico particolare deriva da una proliferazione di indennità verificatasi nel tempo allo scopo di ovviare di volta in volta alle disparità di trattamento più gravi esistenti in quel momento e non risponde ad una visione unica e moderna del problema che possa soddisfare non soltanto gli interessati ma le più elementari esigenze di semplicità, di ordine e di chiarezza di una amministrazione che si rispetti.

B) Per quanto concerne il secondo punto della questione e cioè quello della corrispondenza del beneficio alle prestazioni fornite, il quadro generale in precedenza prospettato è già sufficientemente eloquente in proposito ma converrà tuttavia fermare l'attenzione su talune inconcepibili incongruenze che in esso si rilevano.

Un ufficiale o sottufficiale paracadutista a seconda del grado e periodo di servizio nella specialità può guadagnare circa dalle 4.500 alle 2.800 lire al giorno; ad un allievo delle scuole paracadutisti, durante il periodo dei lanci da aerei in volo, spettano circa 1.000 lire al giorno mentre durante il corso di addestramento con lanci dalla torre ed esercizi ginnici particolari ne spettano 300.

L'imbarco sui sommergibili dà diritto ad una indennità giornaliera che va da lire 3.300 circa a lire 650 mentre le indennità spettanti alle truppe alpine vanno ad un massimo di lire 330 ad un minimo di 150 giornaliere.

Tali indennità sono naturalmente cumulabili con la operativa e di imbarco, ma quello che interessa porre in evidenza è la consistenza del compenso che viene corrisposto per l'esercizio di attività che si possono definire tra le più pericolose e disagiate tra quelle che debbono essere considerate necessarie nello svolgersi normale della azione umana.

Del resto anche a voler tener conto, per valutare la misura complessiva dello speciale compenso, delle indennità operativa e di imbarco ne deriva che il più elevato beneficio giornaliero, a seconda dei gradi e dopo un notevole periodo di servizio nella specialità può andare da un massimo certamente non superiore alle 10.000 lire ad un minimo di lire 1.500-2.000.

In proposito sarà sufficiente fare una sola osservazione: per i dipendenti dello Stato compresi in essi anche i militari, il trattamento di missione gornaliero va da un massimo di lire 18.000 ad un minimo di 6.000 (salvo per i « carabinieri e gradi corrispondenti » ed « il rimanente personale militare » per i quali, casi unici, sono previste, rispettivamente lire 5.400 e 4.800).

A questo punto ogni discorso appare inutile. Il viaggiare in vagore letto è pagato di più, dallo Stato, che gettarsi con il paracadute, immergersi in mare in condizioni ambientali durissime o scalare le montagne d'estate o d'inverno. Né si può dire che l'indennità di missione vale a compensare le maggiori spese sostenute durante la stessa missione in quanto qualora il dipendente dello Stato fruisca di alloggio e vitto gratuito la indennità viene ridotta ad un terzo e cioè ad una misura quasi pari a quella corrisposta al paracadutista, al sommergibilista od all'alpino.

Ma neanche questo può essere il ragionamento da seguire. In realtà la posizione dei militari, come già osservato in precedenza è da considerare, ai fini del trattamento economico, sotto due particolari aspetti e cioè quello delle caratteristiche comuni con la appartenenza alle forze armate e degli obblighi derivanti da tale appartenenza e quello derivante dallo svolgimento di attività particolarmente pericolose ed impegnative dal punto di vista fisico e spesso psichico.

Anche a voler quindi considerare le indennità in precedenza indicate come compensative (seppure in misure inadeguate) del rischio e del disagio derivante da particolari incarichi, resterebbero sempre da considerare, ai fini di un riconoscimento economico, le caratteristiche connesse con la posizione militare ed ai vincoli ad essa derivanti.

In definitiva sembra si possa, a ragione, concludere:

1) la normativa attuale risulta eccessivamente complessa, inorganica ed imprecisa;

2) il trattamento concesso è inadeguato alle prestazioni fornite dal personale militare;

3) non è previsto alcun compenso per gli impegni particolari che si assumono con l'acquisto della posizione militare.

Da tale conclusione discende naturalmente la necessità di una nuova regolamentazione che, lasciando inalterata la misura del trattamento spettante per stipendio, indennità di funzione od assegno perequativo preveda la concessione:

a) di una indennità militare permanente e pensionabile derivante dalla appartenenza alle forze armate e corpi armati dello Stato;

b) di una indennità di rischio temporanea e non pensionabile da corrispondere in relazione alla assunzione di incarichi che presentino caratteri di particolare pericolo, disagio od impegno.

Relativamente alle singole indennità sopraindicate si aggiunge inoltre.

La misura della indennità militare non può non essere strettamente collegata con i normali assegni di stipendio e, conseguentemente, al grado ed all'anzianità posseduta. La sua stessa natura di appendice inevitabile dello stipendio ne provoca la pensionabilità come necessario e conseguente beneficio. Appare quindi opportuno stabilire tale indennità in una percentuale dei normali assegni di stipendio che non può essere inferiore al 50 per cento di tali assegni.

La natura dell'indennità di rischio impone invece criteri diversi nella sua determinazione. La temporaneità dell'incarico esclude la pensionabilità della indennità, ma d'altronde la evidente diversa gravità dei rischi, dei disagi e degli impegni provoca una gradualità nella misura in relazione a tale diversa gravità. Poiché tuttavia sarebbe impossibile addivenire ad una determinazione dei singoli compensi per le molteplici e svariate destinazioni da considerare occorre demandare una tale incombenza a quegli organi tecnici particolarmente competenti al riguardo stabilendo con legge soltanto il limite massimo di tale compenso. Trattandosi inoltre di una indennità che tende a remunerare delle particolari prestazioni che hanno lo stesso indice di pericolosità e di disagio per tutti i diversi gradi la sua misura non può essere che unica e graduale soltanto per il tempo trascorso nella prestazione dello specifico servizio.

Per evitare infine di dover variare tale indennità in continuazione in relazione alle modifiche che intervengono sugli stipendi è sembrato consigliabile determinarla in una percentuale degli stipendi ed assegni pensionabili iniziali del grado di tenente colonnello o di capitano di fregata, che appare intermedio, per quanto concerne il trattamento economico, rispetto agli altri gradi della gerarchia militare.

La proposta di legge si compone, in definitiva, di 6 articoli in merito a ciascuno dei quali si osserva quanto segue.

L'articolo 1 stabilisce la corresponsione di una indennità militare commisurata al 50 per cento degli stipendi e assegni pensionabili a tutto il personale delle forze armate e delle forze di polizia dello Stato precisandone inoltre le caratteristiche di pensionabilità e di variabilità in relazione agli aumenti o riduzioni anche temporanee dei predetti stipendi ed assegni. Appare così evidente che l'intendimento di inserire l'indennità militare in quello che è il trattamento normale di servizio attivo dei militari facilita la istituzione e la corresponsione di tale indennità consentendo di provvedere a tal fine con una sola e semplice norma.

L'articolo 2 stabilisce la istituzione dell'indennità di rischio precisandone le caratteristiche e disponendo, in particolare, che il Ministro della difesa o quello dell'interno debbono stabilire le destinazioni ed incarichi che danno diritto alla corresponsione della indennità e l'indice di pericolosità e di disagio di tali servizi.

L'articolo 3 stabilisce la misura della indennità di rischio, la sua eguaglianza anche per gradi diversi e la sua graduazione a seconda della categoria di qualificazione stabilita dal competente Ministro.

L'articolo 4 dispone la corresponsione di una particolare indennità di rischio anche ai graduati e soldati mentre l'articolo 5 chiarisce la immutabilità e la non pensionabilità di tale indennità.

L'articolo 6 infine stabilisce che la indennità prevista dalla presente proposta sono le uniche da corrispondere al personale militare in aggiunta al normale trattamento di servizio attivo. Ciò a prescindere da quelle indennità di carattere generale previste per tutto il personale statale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia dello Stato spetta una indennità militare pari al 50 per cento degli stipendi ed assegni pensionabili percepiti da ciascun ufficiale e sottufficiale.

La indennità militare è soggetta agli stessi aumenti e detrazioni, anche temporanee, che si verificano negli stipendi ed assegni di cui al precedente comma.

La indennità militare è pensionabile secondo i criteri e le modalità fissate per gli stipendi ed assegni del personale militare.

Agli ufficiali e sottufficiali in servizio di leva o richiamati in temporaneo servizio attivo o raffermati od in servizio volontario è corrisposta una indennità militare pari a quella spettante al parigrado del servizio permanente dello stesso corpo o servizio.

ART. 2.

Agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate e delle forze di polizia dello Stato in servizio permanente, in servizio di leva, richiamati in temporaneo servizio, raffermati ed in servizio volontario spetta una indennità giornaliera di rischio per il periodo trascorso in destinazioni che rivestono un particolare carattere di pericolosità e di disagio.

Le destinazioni di cui al precedente comma possono riferirsi soltanto a quelle che impongano servizio aeronavigante, di imbarco, di continuato addestramento impegnativo, di ordine pubblico in occasione di operazioni di polizia di particolare rilievo ed infine, in tutte quelle occasioni nelle quali lo svolgimento dei compiti affidati comporti un rischio per la incolumità personale ed un grave disagio fisico.

Il Ministro della difesa ed il Ministro dell'interno stabiliscono, con proprio decreto su proposta dei competenti capi di stato maggiore e del capo della polizia, le destinazioni e gli incarichi che rientrano nelle condizioni di cui al precedente comma raggruppando inoltre tali destinazioni ed incarichi in tre distinte categorie a seconda della diversa gravità della pericolosità e del disagio.

ART. 3.

La indennità di rischio di cui al precedente articolo 2 è corrisposta nella stessa misura a tutto il personale indicato al primo comma dello stesso articolo 2 e secondo i criteri che si riportano in appresso.

L'indennità di rischio è commisurata ad una percentuale pari al 70, al 50 ed al 30 per cento della quota giornaliera di stipendio ed assegni pensionabili iniziali spettanti ad un ufficiale avente grado di tenente colonnello o capitano di fregata del corpo cui appartiene il militare cui l'indennità deve essere corrisposta.

Le indennità pari al 70, al 50 ed al 30 per cento degli stipendi ed assegni spettano rispettivamente ai militari che assumano destinazioni o svolgano incarichi compresi nella prima, seconda e terza categoria di destinazioni ed incarichi determinate in conformità a quanto disposto all'ultimo comma del precedente articolo 2.

ART. 4.

La indennità di rischio è corrisposta anche ai graduati, soldati e gradi corrispondenti nella misura pari al 50 per cento di quella corrisposta al personale indicato al primo comma del precedente articolo 2.

ART. 5.

La indennità di rischio non è suscettibile di aumenti né di riduzioni per il periodo per il quale deve essere corrisposta.

La indennità di rischio non è pensionabile.

ART. 6.

Sono abrogate la legge 27 maggio 1970, n. 365, ed ogni altra disposizione che prevede un trattamento particolare di indennità, proventi o compensi per il personale militare in attività di servizio.

Continuano ad avere efficacia a favore dei militari, sempre che ne ricorrano gli estremi, le disposizioni di legge in vigore per il personale statale che abbiano carattere di generalità.